

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione. C. 5603 Giancarlo Giorgetti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	7
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	11

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione. C. 5603 Giancarlo Giorgetti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	11
ALLEGATO (<i>Proposte emendative presentate</i>)	22

SEDE REFERENTE

Giovedì 6 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giampaolo D'Andrea.

La seduta comincia alle 9.50.

Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione.

C. 5603 Giancarlo Giorgetti.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 dicembre 2012.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che, come convenuto, la Commissione dovrà concludere nella seduta anti-meridiana l'esame preliminare del provvedimento.

Renato CAMBURSANO (Misto) ritiene che, rispetto alla proposta di legge in esame, dopo le audizioni svolte nei giorni passati, le conversazioni svolte a margine della seduta di ieri ed anche a seguito di incontri dei due relatori con il rappresentante del Governo, siano stati fatti alcuni passi avanti: il termine per gli emendamenti è trascorso ed alcune proposte sono state formalizzate.

Ritiene utile, quindi, a questo punto, svolgere una serie di considerazioni di carattere generale. Rileva come siano venti anni che l'Italia sottoscrive Trattati e Patti, a partire dal 1992 con il Trattato di Maastricht, evidenziando come siano stati realizzati enormi sacrifici, ma si siano perse anche diverse opportunità nel periodo 2001-2007. ricorda come, successivamente sia esplosa la crisi finanziaria, economica e sociale, caratterizzata dall'alto livello dei debiti sovrani, cui l'Europa ha risposto da un lato con il *six pack*, il *two pack* e il *fiscal compact*, dall'altro il *Salva Stati*. Rileva come, malgrado ciò, si versi ancora nella crisi e si siano realizzati interventi incidenti solo sul versante degli

aumenti delle entrate e dei tagli alla spesa, soprattutto quella per investimenti, mentre non si sono adottate adeguate politiche per la crescita. Ricorda che l'Italia è stata tra i primi paesi in Europa ad introdurre nella Costituzione la regola dell'equilibrio di bilancio, rilevando come il nuovo articolo 97 chieda l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico per l'insieme delle Amministrazioni pubbliche. Osserva che il nuovo articolo 81, sesto comma, demanda alla legge rinforzata la definizione delle « norme fondamentali e dei criteri volti ad assicurare i medesimi obiettivi: equilibrio di bilancio e sostenibilità del debito pubblico », per aumentare l'affidabilità e la trasparenza nei conti pubblici. Rileva che tale obiettivo dovrà essere conseguito definendo il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali ed i criteri volti ad assicurare il riequilibrio tra le entrate e le spese; definendo i casi di scostamento tra previsioni e consuntivi e le relative modalità di recupero; istituendo un organismo indipendente di analisi e verifica degli andamenti di finanza pubblica; definendo il concorso dello Stato per assicurare il livello essenziale delle prestazioni nei momenti sfavorevoli del ciclo e le modalità di accesso all'indebitamento e quello del concorso alla sostenibilità del debito. Sottolinea come ciò non voglia dire, come qualcuno afferma, che « l'Italia deve rivedere gli assurdi vincoli di bilancio », mentre ritiene corretto parlare di flessibilità. Ritiene che occorrerebbe valutare se il *Fiscal compact* violi il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea perché azzeri la possibilità che per gli Stati membri di adottare bilanci in deficit fino al limite del 3 per cento del prodotto interno lordo, come sostenuto da illustri giuristi. In proposito osserva che, malgrado esso non rientri nel corpo dell'ordinamento europeo, tuttavia gli Stati aderenti si sono volontariamente ed esplicitamente impegnati a promuovere entro 5 anni le misure necessarie per incorporarne il contenuto nell'ordinamento giuridico dell'Unione europea. Richiama quindi l'intervento del presidente della Corte dei conti, sulla coerente defini-

zione dell'equilibrio di bilancio alla luce dei ricordati impegni internazionali ed europei dell'Italia. In proposito, evidenzia come l'impegno sottoscritto sia quello di mantenere in pareggio o in avanzo di bilancio della pubblica amministrazione. Rileva che nella proposta di legge in esame, gli obiettivi si pongono in termini di saldo strutturale, cioè in termini di sostenibilità del debito con riferimento al rapporto tra il medesimo e il prodotto interno lordo e viene disposto l'obbligo di contenere tale rapporto sulla base delle prescrizioni dell'ordinamento europeo e degli obblighi internazionali. Ritiene che il riconoscimento della centralità del saldo strutturale sia essenziale per assicurare un utilizzo anticiclico del bilancio pubblico. Sottolinea che le regole per verificare l'efficacia delle norme e delle procedure, per rafforzare l'equilibrio di bilancio, devono riguardare l'insieme delle amministrazioni pubbliche e che i meccanismi proposti dovrebbero assicurare una sostanziale compensazione degli effetti del ciclo economico sui bilanci delle amministrazioni locali. A proposito della correzione degli scostamenti dagli obiettivi, ritiene che vada tenuto presente, richiamando i contenuti dell'audizione svolta da rappresentanti della Banca d'Italia, che il meccanismo debba correggere le deviazioni anche rispetto al loro impatto cumulato sulla dinamica del debito; che non ci sono forme di disincentivo al ripetersi degli scostamenti; che non è prevista una correzione maggiore in presenza di fasi favorevoli; che andrebbe contrastato il ricorso a comportamenti che possano consentire l'elusione della regola sul saldo. Evidenzia che il meccanismo di rientro dovrebbe essere più efficace e diretto, compensando il disavanzo attraverso avanzzi di pari importi, così come previsto dal testo presentato dal gruppo di lavoro tecnico, prevedendo sanzioni in caso di reiterata violazione. Rileva come ciò rischia di rendere i governi locali vulnerabili di fronte a fluttuazioni del ciclo economico. A tal proposito ricorda la previsione in base alla quale, nelle fasi avverse, ci sia un concorso aggiuntivo dello Stato, mentre

nelle fasi favorevoli saranno gli enti territoriali a contribuire al fondo per l'ammortamento titoli. Ritiene che il contributo delle amministrazioni locali evidenzia la serietà dell'impegno per la sostenibilità del debito. Ricorda inoltre come, secondo il nuovo articolo 119 della Costituzione, regioni ed enti locali potranno indebitarsi solo per spese di investimento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. In proposito, evidenzia la criticità di tale impostazione, a suo avviso, ravvisabile nella configurazione della regione come una stanza di compensazione. Con riferimento all'istituzione dell'organismo indipendente ricorda che, in sede di discussione generale e delle proposte emendative relative alla riforma costituzionale si era proposto di collocarlo fuori dalla pubblica amministrazione, mentre è passata un'altra impostazione. All'uopo sottolinea come sia necessario garantire a tale istituzione la massima ed effettiva indipendenza. In proposito richiama le considerazioni svolte nel corso delle audizioni dei rappresentanti della Banca d'Italia e della Commissione europea con particolare riferimento alle funzioni ed alla dotazione di risorse umane, evidenziando come occorra comunque chiarire meglio la distinzione tra l'istituendo organismo e gli attuali servizi di supporto all'attività delle Camere.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP) ritiene fuori discussione il fatto che sia urgente e necessario approvare la proposta di legge in esame e plaude all'iniziativa del presidente per averla posta con decisione all'attenzione del dibattito politico e parlamentare poiché, senza questa iniziativa, le forze politiche si sarebbero presentate in campagna elettorale sprovviste della doverosa strumentazione legislativa, adeguata a fronteggiare gli impegni internazionali già assunti. Ricorda infatti che essi impongono all'Italia, con la ratifica del *fiscal compact*, di tenere in ordine i conti pubblici nazionali. Ricorda peraltro che il Trattato di Maastricht aveva già imposto all'Italia, come agli altri Paesi europei, un

percorso di rientro del debito pubblico, fissando l'obiettivo del 60 per cento rispetto al prodotto interno lordo mentre osserva come, al contrario, il debito pubblico in questi anni sia salito di circa venti punti percentuali rispetto al prodotto interno lordo, considerando anche la partecipazione dell'Italia ai programmi di salvataggio dei Paesi europei in difficoltà.

Ritiene pertanto opportuno un vincolo numerico più stringente che regoli il percorso di rientro come fissato dal *Fiscal compact*, ma ricorda come i comportamenti del Paese siano sottoposti alla valutazione di un giudice più severo delle istituzioni europee costituito dai mercati internazionali. Sottolinea quindi il senso di responsabilità necessario verso le future generazioni che dovranno assistere ad un dimagrimento dello Stato, nei prossimi anni, tale da consentire una riduzione oltre la metà del debito pubblico attuale. Evidenzia come si tratti quindi di attuare un vasto programma di *spending review* e di efficientamento dell'intero sistema, al fine di spendere meno, ma soprattutto meglio, senza incidere sull'erogazione dei servizi ai cittadini, ma tagliando la spesa meno necessaria. Ritiene allora che il problema diventi più complicato perché si tratta di far ritirare lo Stato dai settori non strategici per la vita sociale del Paese.

Ritiene altresì che la scelta di operare tagli di spese in capo allo Stato e alla fiscalità generale in alcuni settori rispetto ad altri implichi scelte di fondo che riguardano direttamente le principali e differenti correnti di pensiero, tra le quali quelle fondamentali della socialdemocrazia e della liberaldemocrazia. Tali scelte esplicheranno le loro conseguenze nel corso dei prossimi cinque anni, anni in cui saranno protagoniste proprio la legge in esame, che intende mettere in ordine la governance del Paese, nonché le grandi riforme istituzionali e costituzionali, dalle quali deriverà un nuovo protagonismo degli enti territoriali, anche con riferimento alla gestione della spesa pubblica. Ritiene quindi fondamentale il coordinamento dei vari livelli di governo della spesa pubblica (e quindi della pubblica amministrazione),

poiché l'armonizzazione dei conti pubblici non risolve di per sé quello della gestione della spesa pubblica stessa, specialmente se, come recentemente è avvenuto, ci si allontana dalla sua regionalizzazione. Occorre invece, come è emerso nelle audizioni, rendere nuovamente protagonista il sistema delle autonomie locali, visto anche che la regionalizzazione delle spese degli enti territoriali comporta un diverso rapporto tra comuni, province e regioni, come è emerso anche nelle ipotesi di modificazione delle norme previste dal patto di stabilità.

Ricorda inoltre che sarà il livello regionale ad assicurare il rispetto dei saldi di finanza pubblica e non il livello comunale, poiché non sarà possibile, come è avvenuto in passato con i tagli lineari, operare riduzioni di spesa intervenendo direttamente su quel livello di governo. Ciò avverrà però in assenza della realizzazione del federalismo fiscale e della determinazione dei costi standard, essenziali per la rivisitazione della spesa storica e per rendere i diritti degli italiani uguali sull'intero territorio nazionale, a prescindere dalla capacità fiscale del cittadino o del territorio, dovuta all'assenza della individuazione e definizione dei servizi essenziali, volti ad assicurare al cittadino una vita libera e dignitosa come recita la Costituzione. Si tratta della stessa lacuna che ha impedito peraltro anche il decollo dello stesso federalismo fiscale. Ritiene dunque che senza la definizione di tali principi sarà difficile corrispondere trattamenti uguali agli italiani, e pertanto che la legge che si varerà conterrà questo limite importante, ma in ogni caso non ritiene che ciò debba impedire alla proposta di andare avanti.

Un'altra osservazione critica riguarda l'Ufficio di bilancio, organismo indipendente per l'analisi e la verifica degli andamenti di finanza pubblica e per la valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio, che viene individuato dalla proposta di legge all'articolo 16. Infatti, pur prescindendo dalle problematiche relative alle tipologie di rapporto di lavoro intercorrente con la struttura e di connota-

zione della struttura stessa, ritiene che lo stesso Ufficio potrebbe rivelarsi come privo di controllo e identità, non determinandosi fin dall'inizio il ruolo da svolgere con riferimento alle analisi e le verifiche da esso effettuate, e pertanto ritiene necessaria una sua maggiore qualificazione.

Lino DUILIO (PD), *relatore*, alla luce dell'esame dei circa novanta emendamenti presentati al provvedimento in oggetto, molti dei quali aventi contenuto analogo, effettuata nella serata di ieri insieme all'altro relatore, deputato Alberto Giorgetti, ritiene possibile il raggiungimento di una soluzione di equilibrio attraverso la presentazione di nuovi emendamenti in via di definizione da parte degli stessi relatori.

Accenna, quindi, alle questioni ancora aperte, quale quella concernente la struttura del cosiddetto *Fiscal Council*, rilevando come dalle audizioni svolte sia emerso un maggior favore verso la configurazione di un organismo monocratico, ciò che presuppone un impegno verso una scelta di eccellenza, e come tale orientamento sia condiviso anche da parte del Ministro dell'economia e delle finanze. Fa presente che, rispetto a tale importante questione, i relatori si stanno orientando tendenzialmente verso il modello monocratico, mantenendo tuttavia una proposta « aperta » per quanto concerne la relativa definizione. Ricorda che l'altra questione rilevante tuttora da definire riguarda la struttura del bilancio: si tratta di stabilire se mantenere il modello attuale, costituito dalle « due sezioni » date dalle leggi di stabilità e di bilancio ovvero se accedere al bilancio unico. Sulla base dell'istruttoria effettuata sul punto, osserva che il passaggio immediato al cosiddetto « zero-based budgeting » non è oggettivamente possibile. Ritiene pertanto che la soluzione preferibile sia quella di addivenire gradualmente a tale risultato, dopo un periodo di sperimentazione, per poi entrare a regime a partire dal 2017.

Un'altra questione che si pone concerne l'elenco degli enti che fanno parte della pubblica amministrazione, rilevando che in alcuni casi l'inclusione o meno di

determinati enti ha dato luogo a ricorsi davanti agli organi giurisdizionali competenti. Ritiene che la soluzione migliore sia quella di prevedere nella legge una norma di rinvio all'elenco predisposto da parte dell'Istat.

Fa altresì presente che possono essere prese in considerazione le proposte emendative presentate al comma 4 dell'articolo 9, ai sensi del quale la legge dello Stato può prevedere ulteriori obblighi a carico delle regioni e degli enti locali in materia di concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica del complesso delle amministrazioni pubbliche.

Rappresenta, infine, la necessità di una maggiore presenza da parte del Ministro dell'economia ai lavori della Commissione sul provvedimento in titolo.

Giancarlo GIORGETTI (LNP), *presidente*, condividendo l'esigenza richiamata da ultimo dal relatore, fa presente di averla già rappresentata al Governo, anche al fine di consentire una rapida conclusione dell'*iter* del provvedimento in esame.

Alberto GIORGETTI (PdL), *relatore*, rimettendosi alle considerazioni svolte dall'altro relatore, deputato Duilio, ribadisce che l'attività di predisposizione degli emendamenti da parte dei relatori è in fase di perfezionamento.

Evidenzia quindi che l'insediamento del *Fiscal Council* porterà l'Italia ad inserirsi in un percorso virtuoso nell'ambito dell'Unione europea e che tale organismo, oltre a funzionare da «sentinella» della Commissione europea in sede nazionale e a rapportarsi direttamente con il Governo, costituirà anche una struttura autorevole ed efficiente di supporto rispetto all'attività parlamentare. Fa altresì presente l'esigenza di adoperarsi, in fase di definizione della struttura e delle funzioni del predetto organo, al fine di evitare che si vengano a creare sovrapposizioni di competenze con altri organismi.

Richiama altresì i rilievi emersi da alcuni interventi svolti, quali quelli dei deputati Ciccanti e Simonetti, a proposito delle conseguenze che il provvedimento in

esame potrà avere per gli enti locali, soprattutto per quanto concerne le politiche di convergenza e il Patto di stabilità interno. Fa presente che su tali rilevanti questioni i relatori stanno cercando di portare avanti una soluzione che rappresenti un punto di equilibrio.

Giancarlo GIORGETTI (LNP), *presidente*, a seguito delle repliche dei relatori, dichiara concluso lo svolgimento dell'esame preliminare della proposta di legge in esame, rimettendo alla riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che avrà luogo subito dopo il termine della seduta, la definizione delle modalità e dei tempi concernenti il prosieguo dell'*iter*.

La seduta termina alle 10.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.55 alle 11.05.

SEDE REFERENTE

Giovedì 6 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 20.10.

Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione.

C. 5603 Giancarlo Giorgetti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nell'odierna seduta antimeridiana.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che, nel valutare l'ammissibilità delle

proposte emendative presentate (*vedi allegato*), la Presidenza ha dovuto tenere conto non solo degli ordinari criteri di ammissibilità di cui all'articolo 89, comma 1, del Regolamento, ma anche dei limiti di contenuto fissati per il disegno di legge in esame dal combinato disposto del nuovo articolo 81, sesto comma, della Costituzione e dell'articolo 5 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1. Tali disposizioni, infatti, introducono nell'ambito delle fonti del diritto una particolare categoria di leggi rinforzate il cui oggetto è però limitato espressamente dalle richiamate norme costituzionali. Si deve pertanto ritenere che il legislatore, nell'adozione della legge rinforzata, debba attenersi rigorosamente alle materie previste per il contenuto della medesima. Alla luce di tale criteri, ritiene che debbano pertanto ritenersi inammissibili le seguenti proposte emendative: Marinello 6.01, in materia di destinazione prioritaria della spesa pubblica, non riconducibile alle disposizioni, pur richiamate, dell'articolo 5, comma 1, lettera *d*), della legge costituzionale n. 1 del 2012; Simonetti 10.2, che prevede un divieto per gli enti territoriali di stipulare contratti derivati di assicurazione e di investimento; Mantovano 12.01, che attribuisce alla Corte dei conti la facoltà di impugnativa diretta davanti alla Corte costituzionale, al di fuori delle procedure giurisdizionali, rispetto alle leggi dello Stato o delle regioni in caso di violazione dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto contrasterebbe con l'articolo 137, primo comma, della Costituzione che definisce tassativamente le ipotesi di accesso diretto alla Corte costituzionale; Mantovano 20.4, volto ad attribuire nuove funzioni al Consiglio di Presidenza della Corte dei conti.

Avverte inoltre che è stato presentato un emendamento non riferibile al testo, che, pertanto, non sarà pubblicato.

Alberto GIORGETTI (PdL), *relatore*, anche a nome del collega Duilio, esprime parere contrario sull'emendamento Ciccanti 2.1 e invita a ritirare l'emendamento Cambursano 2.2, in quanto assorbito dal-

l'emendamento 2.4 dei relatori. Esprime, quindi, parere contrario sull'emendamento Cambursano 2.3, ritenendo opportuno mantenere ferma la definizione di obiettivi programmatici. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Cambursano 3.1 e Baretta 3.4, mentre invita al ritiro dell'emendamento Cambursano 3.2, ritenendo che la definizione di medio termine sia già contenuta all'articolo 2, comma 1, lettera *e*), e Borghesi 3.3, in quanto il suo contenuto è già chiarito dall'articolo 2, comma 2, e, pertanto, l'emendamento appare superfluo. Esprime, poi, parere favorevole sugli identici emendamenti Cambursano 4.1 e Baretta 4.2, nonché sull'emendamento Brunetta 4.3. Esprime, poi, parere favorevole sull'emendamento Baretta 5.3, a condizione che sia riformulato nel modo seguente: «Al comma 2 sostituire le parole: «verifichi il rischio del» con le parole: «preveda il» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «evidenziando le eventuali misure correttive da adottare al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi programmatici». Invita, quindi, al ritiro dell'emendamento Cambursano 5.1, in quanto non ritiene necessario specificare che il riferimento ai comuni include le unioni di comuni, ed esprime parere contrario sull'emendamento Gioacchino Alfano 5.2, in quanto volto ad introdurre un limite alla spesa estremamente rigido. Invita al ritiro l'emendamento Cambursano 6.2, in quanto le gravi crisi finanziarie devono ritenersi comprese alla definizione di cui alla lettera *b*) del comma 2. Esprime, poi, parere favorevole sull'emendamento Cambursano 6.3 e sull'emendamento Baretta 6.7, a condizione che sia riformulato nel seguente modo: «All'articolo 6, comma 3, introdurre le seguenti modificazioni: *a*) sostituire le parole: nonché le finalità con le seguenti: , stabilisce le finalità; *b*) al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: “commisurandone la durata alla gravità degli eventi di cui al comma 2” »; *c*) al secondo periodo sopprimere le parole: «in un tempo adeguato alla gravità dei medesimi eventi e». Esprime, quindi, parere favorevole sull'emendamento Borghesi 6.6

e parere contrario sull'emendamento Borghesi 6.5, in quanto contrasterebbe con l'emendamento 6.6 Borghesi, ove approvato. Invita al ritiro dell'emendamento Simonetti 6.1, in considerazione del parere favorevole espresso sull'emendamento 6.6 Borghesi. Esprime parere favorevole sull'emendamento Baretta 7.1 e sugli emendamenti Simonetti 8.1, Baretta 8.3 e Borghesi 8.2, purché riformulati come l'emendamento Brunetta 8.4, sul quale esprime quindi parere favorevole. Invita, poi, al ritiro degli emendamenti Cambursano 9.12, Ciccanti 9.10, Cambursano 9.13, Ciccanti 9.4 nonché degli emendamenti Simonetti 9.1, Bitonci 9.2, Ciccanti 9.5, Baretta 9.17 e Borghesi 9.15, perché altererebbero gli equilibri di finanza pubblica. Invita, poi, al ritiro degli emendamenti Ciccanti 9.6 e 9.7, Cambursano 9.14, Ciccanti 9.8, Ciccanti 9.9, Borghesi 9.16 e Simonetti 9.3, in quanto la questione è affrontata dagli emendamenti dei relatori 9.20 e 9.21. Esprime parere favorevole sull'emendamento Zeller 9.11. Invita al ritiro degli emendamenti Cambursano 10.4, Simonetti 10.1, Cambursano 10.5, Cambursano 10.6, Simonetti 10.2 e 10.3. Invita al ritiro dell'emendamento Cambursano 11.2 e degli identici emendamenti Cambursano 11.3 e Baretta 11.5, in quanto assorbiti dall'emendamento 11.6 dei relatori. Invita, poi, al ritiro degli emendamenti Cambursano 11.4 e Ciccanti 11.1. Invita, quindi, al ritiro degli emendamenti Cambursano 12.4, Simonetti 12.2, Borghesi 12.6, Baretta 12.7, in quanto assorbito dall'emendamento 12.8 dei relatori. Invita al ritiro degli emendamenti Cambursano 12.5, Zeller 12.3 e Ciccanti 12.1. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Cambursano 13.2, Borghesi 13.3, Baretta 13.4. Invita al ritiro dell'emendamento Simonetti 13.1. Invita al ritiro dell'emendamento Simonetti 14.1, in quanto risulterebbe assorbito dall'emendamento dei relatori 14.3, e dell'emendamento Cambursano 14.2. Invita al ritiro degli emendamenti Cambursano 15.1 e Marchi 15.2, in quanto assorbiti dall'emendamento 15.3 dei relatori. Invita al ritiro degli emendamenti Baretta 16.6, Ciccanti

16.2, Cambursano 16.3, Borghesi 16.4, Ciccanti 16.1, Borghesi 16.5, Boccia 16.7, Simonetti 17.1, Borghesi 17.3, Baretta 17.7, Borghesi 17.4, Borghesi 17.5, Cambursano 17.2, Borghesi 17.6, Borghesi 18.1 e 18.2, in quanto assorbiti dagli emendamenti 16.8, 17.8, 18.3, 19.1 dei relatori. Esprime parere contrario sull'emendamento Mantovano 20.2 e invita al ritiro dell'emendamento Cambursano 20.1 e Mantovano 20.3, in quanto assorbito dall'emendamento 20.5 dei relatori. Invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Zeller 21.01, in quanto le disposizioni del provvedimento devono ritenersi in linea di principio direttamente applicabili alle autonomie speciali. Raccomanda, infine, l'approvazione delle proposte emendative presentate dai relatori.

Roberto SIMONETTI (LNP) accoglie la nuova formulazione del suo emendamento 8.1 proposta dal relatore.

Pier Paolo BARETTA (PD) accoglie le nuove formulazioni dei suoi emendamenti 5.3 e 8.3 proposte dal relatore.

Antonio BORGHESI (IdV) accoglie la nuova formulazione del suo emendamento 8.2 proposta dal relatore.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Si passa, quindi, alla votazione degli articoli e degli emendamenti ad essi riferiti.

La Commissione approva l'articolo 1.

Si passa, quindi, alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti 2.4 e 2.5 dei relatori.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente che a seguito dell'approvazione dell'emendamento 2.4 dei relatori non verranno posti in votazione gli emendamenti Ciccanti 2.1 e Cambursano 2.2.

La Commissione respinge l'emendamento Cambursano 2.3.

Si passa, quindi, alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Renato CAMBURSANO (Misto) ritira il suo emendamento 3.2.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Cambursano 3.1 e Baretta 3.4, mentre respinge l'emendamento Borghesi 3.3.

Si passa, quindi, alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Cambursano 4.1 e Baretta 4.2, nonché l'emendamento Brunetta 4.3.

Si passa, quindi, alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Renato CAMBURSANO (Misto) ritira l'emendamento 5.1.

Gioacchino ALFANO (PdL) ritira il suo emendamento 5.2.

La Commissione approva l'emendamento Baretta 5.3, come riformulato, intendendosi quindi assorbito l'emendamento Cambursano 5.1.

Si passa, quindi, alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Renato CAMBURSANO (Misto) ritira il suo emendamento 6.2.

La Commissione approva l'emendamento Cambursano 6.3.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, accantona, se non vi sono obiezioni, l'emendamento Baretta 6.7.

La Commissione approva l'emendamento Borghesi 6.6, intendendosi assorbiti gli emendamenti Borghesi 6.5 e Simonetti 6.1.

Si passa, quindi, alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

La Commissione approva, con distinte votazioni, l'emendamento Baretta 7.1 e l'emendamento 7.2 dei relatori.

Si passa, quindi, alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Brunetta 8.4, Simonetti 8.1 (*Nuova formulazione*), Baretta 8.3 (*Nuova formulazione*), Borghesi 8.2 (*Nuova formulazione*).

Lino DUILIO (PD), *relatore*, chiarisce come gli emendamenti dei relatori riferiti all'articolo 9, comma 4, siano volti ad esplicitare che le amministrazioni dello Stato debbono concorrere al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica su un piano di parità con gli enti locali.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone di accantonare le proposte emendative riferite all'articolo 9 e di passare all'esame dell'articolo 10.

La Commissione concorda con la proposta del presidente.

Renato CAMBURSANO (Misto) illustra il proprio emendamento 10.5 che, con riferimento al ricorso all'indebitamento da parte delle regioni ed enti locali, è volto a precisare la nozione di spese di investimento.

Roberto SIMONETTI (LNP) illustra i propri emendamenti 10.1 e 10.3 e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Cambursano 10.4, Simonetti 10.1, Cambursano 10.5 e 10.6, Simonetti 10.3; approva quindi gli emendamenti 10.7 e 10.8 dei relatori.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che si passa all'esame dell'articolo 11.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Cambursano 11.2 e approva l'emendamento 11.6 dei relatori.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che, in seguito all'approvazione dell'emendamento 11.6 dei relatori, non saranno posti in votazione gli identici emendamenti Cambursano 11.3 e Baretta 11.5.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Cambursano 11.4 e Ciccanti 11.1.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che si passa all'esame dell'articolo 12.

La Commissione respinge l'emendamento Cambursano 12.4.

Roberto SIMONETTI (LNP) illustra il proprio emendamento 12.2, volto a sopprimere i commi 2 e 3 dell'articolo 12, ritenendo che la disciplina ivi prevista possa produrre effetti controproducenti.

Lino DUILIO (PD), *relatore*, non condivide i rilievi del collega Simonetti, ritenendo che le norme in questione abbiano una evidente utilità.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP) esprime perplessità sui commi 2 e 3 dell'articolo 12, auspicandone una attenta riscrittura.

Massimo BITONCI (LNP) ritiene che le disposizioni in questione potrebbero favorire il perseguimento, da parte di regioni ed enti locali, di politiche di pareggio di bilancio e disincentivare politiche volte alla realizzazione di un avanzo di bilancio.

Lino DUILIO (PD), *relatore*, ritiene che la formulazione delle citate disposizioni non possa in alcun modo disincentivare comportamenti virtuosi nella gestione delle risorse e degli eventuali avanzzi di bilancio.

Simonetta RUBINATO (PD) rileva criticamente come i commi 2 e 3 dell'articolo 12 non contengano alcun criterio per la determinazione della misura del contributo richiesto agli enti territoriali nelle fasi favorevoli del ciclo economico. Osserva, peraltro, come nell'ordinamento già

esistano diverse forme di partecipazione delle autonomie territoriali al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e rileva, pertanto, il rischio di sovrapposizioni tra tali forme di contribuzione. Ritiene, pertanto, necessario introdurre criteri ulteriori per la definizione della misura del contributo degli enti territoriali alla sostenibilità del debito del complesso delle amministrazioni pubbliche, segnalando come nelle ultime manovre correttive di finanza pubblica gli enti territoriali abbiano già assicurato un notevole contributo al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento dei saldi.

Rolando NANNICINI (PD) osserva come, nell'esaminare le disposizioni della proposta di legge relative alle regioni e agli enti locali, si debba tenere necessariamente conto della disciplina attualmente vigente in materia di patto di stabilità interno. In proposito, ricorda i limiti previsti dalla legislazione vigente alla spesa degli enti locali, stabiliti sulla base del criterio della competenza mista, osservando come i comuni abbiano registrato negli ultimi esercizi ingenti risparmi riferiti anche alla spesa per il personale. Segnala come, nel complesso, la spesa dei comuni ammonti a circa 68 miliardi di euro, a fronte di una spesa complessiva delle pubbliche amministrazioni pari a circa 800 miliardi di euro, evidenziando come l'incidenza sia inferiore al 10 per cento del totale e si riferisca, in diverse circostanze, anche a interventi relativi a funzioni attribuite agli enti locali dallo Stato. Sottolinea come l'applicazione delle regole del patto di stabilità interno determini, di fatto, un accumulo di ritardi nei pagamenti cui gli enti tendono a fare fronte nelle fasi favorevoli del ciclo economico. Ritiene, pertanto, che il concorso degli enti locali alla riduzione del debito pubblico debba essere commisurata alla quantità dei trasferimenti che essi ricevono dallo Stato, osservando come, altrimenti si correrebbe il rischio di riprodurre situazioni come quella verificatasi nell'ultima legge di stabilità, con la quale si è richiesto a livello territoriale un contributo

significativo che viene destinato all'incremento della capacità di spesa delle amministrazioni centrali.

Maino MARCHI (PD) rileva come il dibattito che si sta svolgendo sul tema dell'equilibrio dei bilanci degli enti territoriali e del loro concorso alla sostenibilità del debito pubblico dimostri come sarebbe stato opportuno prevedere, nell'ambito dell'istruttoria legislativa, uno specifico coinvolgimento di rappresentanti degli enti territoriali. In proposito, segnala come le disposizioni della legge costituzionale n. 1 del 2012 presentino caratteri senza dubbio innovativi, che avrebbero meritato un maggiore approfondimento. Osserva, in primo luogo, come le disposizioni dell'articolo 11 della proposta in esame, relative al concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali in presenza di fasi avverse del ciclo economico o al verificarsi di eventi eccezionali, rappresentino un apprezzabile miglioramento, in quanto superano le politiche che hanno caratterizzato gli ultimi anni, nei quali è stato richiesto alle autonomie territoriali un notevole contributo in termini di riduzione delle spese, pur in presenza di una fase sfavorevole del ciclo economico. A fronte di tale innovazione, tuttavia, osserva come l'articolo 12 sembri prevedere un accollo agli enti territoriali di una quota del debito pubblico, rilevando come ciò dimostri chiaramente che, nell'attuazione del federalismo fiscale, non si può non fare i conti con il debito pubblico esistente. Nel complesso, giudica che il mantenimento del patto di stabilità interno, che non sembra destinato ad essere superato dal provvedimento in esame, unitamente al combinato disposto dell'articolo 9, comma 4, che consente alla legge ordinaria di imporre obblighi ulteriori a carico degli enti territoriali, e dell'articolo 12, commi 2 e 3, rischi di determinare un carico eccessivo per le autonomie locali. Invita, quindi, a considerare il comma 4 dell'articolo 9 come una disposizione alternativa a quelle dei commi 2 e 3 dell'articolo 12.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone di accantonare l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 12 e di riprendere l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 9.

La Commissione concorda con la proposta del Presidente.

Marco CAUSI (PD) segnala l'opportunità di coordinare le disposizioni dell'articolo 9 relative al recupero dell'equilibrio di bilancio degli enti locali con le modifiche introdotte al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali dal decreto-legge n. 174 del 2012, attualmente all'esame della Camera. Osserva, infatti, che quest'ultimo provvedimento ha introdotto una specifica procedura di riequilibrio finanziario pluriennale applicabile ai comuni e alle province per i quali sussistano squilibri strutturali di bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, evidenziando come tale procedura non coincida con quella prevista dall'articolo 9 del provvedimento in esame. Invita, pertanto, i relatori a considerare l'opportunità di coordinare meglio le due disposizioni.

Alberto GIORGETTI (PdL), *relatore*, segnala la difficoltà di tenere conto di tutte le sollecitazioni formulate nel corso del dibattito con riferimento alla materia degli enti territoriali, evidenziando come la Commissione stia discutendo un provvedimento di carattere rinforzato, contenente regole di carattere generale volte a recepire nel nostro ordinamento le disposizioni recentemente adottate in sede europea in materia di finanza pubblica. A suo avviso, infatti, è difficile coniugare una formulazione di carattere generale con regole di carattere congiunturale, spesso legate a precise circostanze di fatto. Osserva, in proposito come regole di carattere congiunturale potranno trovare opportunamente collocazione, come avviene anche ora, nell'ambito della disciplina del patto di stabilità interno, che viene periodicamente aggiornata, mentre sarebbe difficile trovare in questa sede una soluzione

in grado di rispondere alle molteplici esigenze puntualmente segnalate nel corso del dibattito. Si dichiara, comunque, disponibile a verificare la possibilità di individuare una nuova formulazione dell'articolo 9 entro l'avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea, ribadendo tuttavia la convinzione che non vi siano le condizioni per introdurre elementi di carattere analitico nel provvedimento in esame.

Lino DUILIO (PD), *relatore*, concorda con le considerazioni formulate dal collega Alberto Giorgetti in ordine alla natura del provvedimento in esame, evidenziando come disposizioni di maggiore dettaglio potranno essere opportunamente inserite in legge di rango ordinario. Segnala, peraltro, come i relatori abbiano già compiuto uno sforzo per rendere più flessibili alcune disposizioni del provvedimento, richiamando, in particolare, la riscrittura dell'articolo 5 relativo alle regole sulla spesa. A suo avviso, comunque, potrebbe essere recepito il suggerimento dell'onorevole Causi, facendo riferimento, nel comma 4 dell'articolo 9, anche alle specifiche procedure di riequilibrio.

Marco CAUSI (PD) ringrazia i relatori per la disponibilità manifestata.

Roberto SIMONETTI (LNP) osserva come la presenza di numerosi rinvii alla legge ordinaria determini il rischio di un aggiramento delle disposizioni dell'articolo 1, comma 2, in base alle quali la legge in esame può essere modificata o derogata solo da una legge rinforzata, ritenendo che tale aggiramento rischi di danneggiare gli enti territoriali.

Lino DUILIO (PD), *relatore*, osserva come con l'emendamento 9.21 i relatori abbiano inteso sostanzialmente sancire il principio della parità di trattamento tra gli enti territoriali e le amministrazioni statali, evidenziando altresì come il concorso da parte degli enti territoriali al raggiungimento di avanzi di bilancio nelle fasi favorevoli del ciclo economico trovi so-

stanzialmente corrispondenza nel contributo che lo Stato assicura ai medesimi enti nelle fasi sfavorevoli del ciclo economico. Evidenzia, pertanto, come siano sostanzialmente garantiti attraverso questi meccanismi il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali. Ritiene, comunque, che non sia questa la sede per addentrarsi in analisi di carattere macroeconomico relative agli effetti moltiplicativi della crescita derivanti da investimenti infrastrutturali, osservando come si potrebbe in astratto opporre la considerazione che una riduzione della spesa per interessi passivi comporterebbe effetti benefici assai più immediati per le finanze pubbliche. Ribadisce, in ogni caso, l'esigenza di tenere conto della particolare natura del provvedimento in esame, che dovrebbe limitarsi a fissare principi di carattere generale.

Maino MARCHI (PD) osserva come, senza disconoscere la natura del provvedimento in esame, si dovrebbe valutare l'opportunità di sopprimere i commi 2 e 3 dell'articolo 12, eventualmente inserendo nell'articolo 9 un riferimento al concorso degli enti territoriali alla sostenibilità del debito pubblico nelle fasi favorevoli del ciclo economico.

Alberto GIORGETTI (PdL), *relatore*, segnala come nel valutare eventuali proposte di riscrittura del provvedimento si debba tenere conto degli equilibri complessivi presenti nel testo, evidenziando la difficoltà di individuare soluzioni efficaci nella odierna seduta. Nel ritenere che la proposta di modifica formulata dal collega Duilio sia praticabile, in quanto introduce una precisazione di portata contenuta, osserva che proposte di più ampia riscrittura dovrebbero essere valutate ai fini dell'esame in Assemblea, in modo da escludere l'insorgenza di problemi di carattere tecnico nella nuova stesura delle norme.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP), pur comprendendo il fatto che i relatori pos-

sano aver assunto impegni anche in un contesto più ampio, rileva tuttavia come il comma 3 dell'articolo 9 destini gli avanzi delle spese locali alle spese di investimento, mentre il successivo comma 4 accorda alla legge dello Stato la possibilità di inserire ulteriori obblighi. Ritiene non opportuna la scelta di inserire un richiamo al documento di economia e finanza all'articolo 12, sottolineando come la legge offra maggiori garanzie per il rispetto dei saldi. In proposito ritiene non necessaria la disposizione di cui all'articolo 12 comma 2.

Roberto SIMONETTI (LNP) chiede ai relatori di chiarire se la legge dello Stato di cui all'articolo 9, comma 4, debba essere votata a maggioranza assoluta oppure no.

Lino DUILIO (PD), *relatore*, rileva come non vi siano posizioni ideologiche precostituite da parte dai relatori, né impegni assunti altrove. Ricorda che, mentre per lo Stato si parla di saldo strutturale, per gli enti locali si fa riferimento al saldo nominale, sottolineando come con le modifiche proposte si introducano elementi di maggiore flessibilità. Evidenzia come si debba entrare nella logica che il disegno di legge in esame deve stabilire principi, chiarendo, in particolare, come gli effetti del ciclo economico debbano influenzare la misura del concorso degli enti locali agli obiettivi di finanza pubblica.

Pier Paolo BARETTA (PD) ricorda che l'onorevole Marchi ha chiesto un'opinione dei relatori sulle disposizioni dell'articolo 12, commi 2 e 3, rilevando come sul punto non siano ininfluenti le modifiche che si intendono adottare in riferimento all'articolo 9.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, osserva come, con le disposizioni in esame, si intenda stabilire il principio dell'equilibrio di bilancio per il futuro, mentre tutti gli enti interessati arrivano con una propria situazione storica. Rileva come non sia semplice, in tale quadro, affermare il

principio di pareggio di bilancio, ma ritiene che non sia possibile chiedere impegni ulteriori agli enti locali. Esprime quindi scetticismo sulla possibilità di risolvere in maniera compiuta la questione entro la giornata di domani e rileva come si potrebbe individuare una soluzione parziale per poi approfondire la questione in vista dell'esame in Assemblea, partendo dalle proposte dei relatori.

Lino DUILIO (PD), *relatore*, pur concordando con le argomentazioni svolte dal Presidente, osserva che occorre tener conto anche delle disposizioni di cui all'articolo 11 che prevedono indebitamento dello Stato per garantire il finanziamento degli enti territoriali. Sottolinea quindi come evidenziare solo gli obblighi imposti a questi ultimi ai sensi dell'articolo 12, senza ricordare le disposizioni dell'articolo 11 sarebbe fuorviante.

Marco CAUSI (PD), pur ritenendo convincenti le argomentazioni dei relatori, chiede tuttavia di riflettere sulla possibilità di individuare un qualche parametro cui ancorare il concorso degli enti locali alla riduzione del debito pubblico.

Pier Paolo BARETTA (PD) osserva che, a suo avviso, vi sono le condizioni per addivenire ad una soluzione soddisfacente prima della conclusione dell'esame in sede referente.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone quindi di accantonare le proposte emendative riferite all'articolo 9 nonché l'emendamento Simonetti 12.2 e di passare all'esame delle proposte emendative dell'articolo 13.

La Commissione concorda e approva gli identici emendamenti Cambursano 13.2, Borghesi 13.3 e Baretta 13.4.

Roberto SIMONETTI (LNP) illustra l'emendamento a sua prima firma 13.1, raccomandandone l'approvazione e sottolineando come verta su questioni analoghe a quelle affrontate in precedenza.

La Commissione con distinte votazioni respinge l'emendamento Simonetti 13.1 e approva l'emendamento dei relatori 13.6.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che dall'eventuale approvazione dell'emendamento dei relatori 14.3 risulterebbero assorbiti gli emendamenti Simonetti 14.1 e Cambursano 14.2.

Renato CAMBURSANO (Misto) ricorda che il relatore Duilio, nella sua replica odierna, ha fatto riferimento alla volontà di introdurre nel testo in esame il principio dello *zero based budget*, mentre rileva che l'emendamento dei relatori 14.4 non ne contenga traccia.

Lino DUILIO (PD), *relatore*, fa presente che la questione richiamata dall'onorevole Cambursano sarà affrontata in un emendamento che verrà esaminato nella giornata di domani.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti dei relatori 14.3 e 14.4.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in considerazione delle dichiarazioni del relatore Duilio, propone di accantonare le proposte emendative riferite all'articolo 15.

Rolando NANNICINI (PD) pur convenendo con la proposta del Presidente, rileva che l'emendamento Marchi 15.2 è volto a specificare i contenuti della relazione tecnica e chiede ai relatori di valutarlo con particolare attenzione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, sottolinea come il tema richiamato dall'onorevole Nannicini sia particolarmente serio e assicura che sarà trattato nella seduta di domani.

Lino DUILIO (PD), *relatore*, sottolinea come il comma 7 dell'emendamento 15.3 dei relatori contenga un riferimento alla questione della relazione tecnica, a suo avviso sufficiente.

Rolando NANNICINI (PD) osserva come l'emendamento Marti 15.2 sia molto più articolato della formulazione proposta dai relatori.

Maino MARCHI (PD) sottolinea come, nel momento in cui si ritiene di imporre vincoli particolarmente stringenti a enti costituzionali, sarebbe paradossale lasciare una maggiore libertà agli organismi tecnici.

Lino DUILIO (PD), *relatore*, precisando di essere comunque disponibile a rimettere il mandato di relatore, manifesta la proposta stima nei confronti della Ragioneria Generale dello Stato e del suo vertice e conferma la necessità di avere a disposizione del Parlamento idonei strumenti tecnici di valutazione, pur ritenendo comunque soddisfatta tale esigenza dalla formulazione proposta dai relatori.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ribadisce la proposta di accantonare le proposte emendative riferite all'articolo 15 e di trattare gli articoli 20 e 21 prima degli articoli da 16 a 19.

La Commissione concorda.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO esprime parere contrario sull'emendamento 20.5 dei relatori, evidenziando la preferenza del Governo per mantenere le nuove competenze della Corte dei conti nell'ambito della legge rafforzata in esame.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, osserva come analoghe disposizioni siano contenute nel decreto-legge n. 174 del 2012, approvato oggi dalla Camera.

Lino DUILIO (PD), *relatore*, sottolinea come la motivazione addotta dal rappresentante del Governo sia debole e evidenzia come la proposta emendativa dei relatori non sia volta a mettere in discussione le competenze della Corte dei conti, ma solo a prendere atto che esse sono già previste dal decreto-legge n. 174 del 2012.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO ribadisce la preferenza del Governo affinché la materia sia presente nel testo della legge rinforzata.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, osserva come sia singolare che il Governo abbia voluto introdurre nel testo del decreto-legge disposizioni che esso stesso ritiene preferibile inserire nel testo della legge rinforzata.

Lino DUILIO (PD), *relatore*, rileva come sia singolare che il Governo abbia voluto l'inserimento delle richiamate disposizioni nel testo del decreto-legge, quindi con poca possibilità di discussione parlamentare ed ora insista per una trasposizione delle medesime nella legge rinforzata. Alla luce delle motivazioni addotte dal Governo, insiste per la votazione dell'emendamento dei relatori 20.5.

Pier Paolo BARETTA (PD) chiede al rappresentante del Governo se la contrarietà espressa sia riconducibile ad una questione politica dirimente oppure no.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO ribadisce la preferenza del Governo per una maggiore forza delle disposizioni relative alle competenze della Corte dei conti in discussione.

Alberto GIORGETTI (Pdl), *relatore*, propone di accantonare l'emendamento 20.5 dei relatori.

La Commissione accantona l'emendamento 20.5 dei relatori e, con distinte votazioni, approva l'emendamento 21.1 dei relatori e respinge l'articolo aggiuntivo Zeller 21.01.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO esprime parere contrario sugli emendamenti dei relatori 16.8, 17.8, 18.3 e 19.1, precisando che il Governo preferirebbe che l'istituendo Ufficio parlamentare di bilancio avesse un vertice monocratico.

Lino DUILIO (PD), in ordine al parere contrario espresso dal rappresentante del Governo sugli emendamenti 16.8, 17.8 e 18.3, chiede quali siano le motivazioni di tale parere, anche in relazione alla collocazione dell'organismo presso il Parlamento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, osserva come su tale punto vi sia una divergenza di vedute tra il Governo e il Parlamento, ricordando come invece nell'incontro informale svoltosi ieri pareva raggiunta una convergenza sugli altri punti della disciplina di attuazione della legge costituzionale.

Marco CAUSI (PD), ricordando che la legge costituzionale prevede che l'organismo venga costituito presso le Camere, rammenta come nell'esperienza internazionale tali organismi possano essere configurati come uffici governativi ovvero come organi costituiti presso i Parlamenti. Rileva, quindi, che nell'ordinamento italiano, in virtù del ricordato vincolo costituzionale, l'organismo non può configurarsi come un ufficio governativo, ragion per cui fornirebbe una maggior garanzia di imparzialità un organismo non monocratico, bensì presieduto da un collegio.

Pier Paolo BARETTA (PD) ritiene che il Governo debba produrre adeguate argomentazioni a sostegno del suo parere contrario.

Renato CAMBURSANO (Misto), ricordando come le esperienze europee siano nel senso di configurare l'organismo come un ufficio governativo, ne auspica comunque la maggiore terzietà possibile.

Alberto GIORGETTI (Pdl), *relatore*, ricorda come nell'incontro informale svoltosi ieri si fosse registrata una posizione aperta del Governo su una possibile configurazione collegiale dell'organismo, osservando in ogni caso come l'organismo monocratico possa avere il vantaggio di presentare un'immagine più forte e autorevole nei confronti dell'Europa, per per-

seguire in modo più determinato gli obiettivi di finanza pubblica assegnati.

Marco CAUSI (PD) ricorda che, in numerosi Paesi europei, l'organismo è configurato in veste collegiale.

Michele VENTURA (PD) invita anch'egli a mantenere una configurazione collegiale dell'organismo.

Il Sottosegretario Gianfranco POLILLO invita a considerare un'interpretazione corretta della legge costituzionale, per comprendere pienamente la logica di funzionamento di un organismo indipendente che deve rispondere con una sola voce di fronte all'Unione Europea della correttezza delle procedure seguite, paventando il rischio di opinioni dissenzianti tra i membri di un eventuale organo collegiale.

Pier Paolo BARETTA (PD) chiede al rappresentante del Governo se sia solo questa l'obiezione che sta alla base del parere contrario.

Il Sottosegretario Gianfranco POLILLO, rispondendo all'onorevole Baretta, osserva come questa sia la maggiore obiezione, che va considerata tuttavia nella configurazione complessiva dell'organismo.

Marco CAUSI (PD) ricorda come in Irlanda e in Portogallo, Paesi nei quali è attualmente in corso un programma di sostegno finanziario da parte dell'Unione Europea, l'organismo sia configurato in veste collegiale.

Lino DUILIO (PD) auspica una convergenza nelle soluzioni da individuare non solo per quanto riguarda la configurazione del vertice dell'organismo, ricordando che, in ogni caso, nella maggioranza dei Paesi europei essa è collegiale, ma anche nella strutturazione organizzativa dello stesso organismo, ad esempio in merito ai problemi della selezione del personale, da cui

dipenderà in modo rilevante l'efficacia del suo funzionamento.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP) esprime perplessità in ordine all'opportunità di prevedere con legge rinforzata procedure per l'assunzione di personale.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che sono stati ritirati l'emendamento Baretta 16.6 e i subemendamenti Baretta 0.17.8.2, 0.17.8.1 e 0.18.3.1.

La Commissione approva l'emendamento 16.8 dei relatori.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che, in seguito all'approvazione dell'emendamento 16.8 dei relatori, non saranno posti in votazione gli emendamenti Ciccanti 16.2, Cambursano 16.3, Borghesi 16.4, Ciccanti 16.1, Borghesi 16.5 e Boccia 16.7.

La Commissione approva l'emendamento 17.8 dei relatori.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che, in seguito all'approvazione dell'emendamento 17.8 dei relatori, non saranno posti in votazione gli identici emendamenti Simonetti 17.1 e Borghesi 17.3, gli emendamenti Baretta 17.7, Borghesi 17.4 e 17.5, nonché gli identici emendamenti Cambursano 17.2 e Borghesi 17.6.

La Commissione approva l'emendamento 18.3 dei relatori.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che, in seguito all'approvazione dell'emendamento 18.3 dei relatori, non saranno posti in votazione gli emendamenti Borghesi 18.1 e 18.2. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame alla seduta già fissata per la giornata di domani e, apprezzate le circostanze, propone, e la Commissione consente, di anticipare alle ore 9.

La seduta termina alle 22.50.

ALLEGATO

Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione (C. 5603 Giancarlo Giorgetti).

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 2.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: enti individuati, aggiungere le seguenti: con le procedure e gli atti previsti;

Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole: ai sensi della con la seguente: dalla.

2. 4. I Relatori.

(Approvato)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: ai sensi della normativa in materia di contabilità e finanza pubblica con le seguenti: da parte delle Sezioni riunite della Corte dei conti, in speciale composizione, ai sensi dell'articolo 103 della Costituzione.

2. 1. Ciccanti.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: ai sensi della con le seguenti: con le procedure previste dalla.

2. 2. Cambursano.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

2. 3. Cambursano.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente: h) per «saldo netto da

finanziare o da impiegare» il risultato differenziale tra le entrate tributarie, extratributarie e da alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e le spese correnti e in conto capitale.

2. 5. I Relatori.

(Approvato)

ART. 3.

Al comma 1, sostituire le parole: assicurano con le seguenti: concorrono ad assicurare.

*** 3. 1. Cambursano.**

(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole: assicurano con le seguenti: concorrono ad assicurare.

*** 3. 4. Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Verducci.**

(Approvato)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: indicato, nei documenti di programmazione finanziaria e di bilancio,

come il valore del saldo strutturale individuato sulla base dei criteri stabiliti dall'ordinamento dell'Unione europea.

3. 2. Cambursano.

Al comma 2 aggiungere, in fine, le parole: , indicato nei documenti di programmazione finanziaria e di bilancio.

3. 3. Borghesi, Mura.

ART. 4.

Al comma 1, sostituire la parola: assicurano con le seguenti: concorrono ad assicurare.

***4. 1. Cambursano.**

(Approvato)

Al comma 1, sostituire la parola: assicurano con le seguenti: concorrono ad assicurare.

***4. 2. Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Verducci.**

(Approvato)

Al comma 3, sostituire le parole: quanto previsto con le seguenti: il criterio e la disciplina in materia di fattori rilevanti previsti.

4. 3. Brunetta.

(Approvato)

ART. 5.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5. – (Regole sulla spesa). – 1. Al fine di assicurare il conseguimento degli

obiettivi programmatici ed in coerenza con la normativa dell'Unione europea, i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio fissano, per il triennio di riferimento, il tasso annuo programmato di crescita della spesa delle pubbliche amministrazioni, al netto delle poste indicate dalla medesima normativa.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi della collaborazione delle amministrazioni interessate, provvede al monitoraggio del rispetto del livello di cui al comma 1. Il Governo qualora verifichi il rischio del superamento di tale livello, trasmette una relazione al Parlamento.

Conseguentemente, all'articolo 15, comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: e il livello massimo della spesa stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 3.

5. 3. Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Verducci.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5. – (Regole sulla spesa). – 1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi programmatici ed in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio fissano, per il triennio di riferimento, il tasso annuo programmato di crescita della spesa delle pubbliche amministrazioni, al netto delle poste indicate dal medesimo ordinamento.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi della collaborazione delle amministrazioni interessate, provvede al monitoraggio del rispetto del livello di cui al comma 1. Il Governo qualora preveda il superamento di tale livello, trasmette una relazione al Parlamento evidenziando le eventuali misure correttive da adottare al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi programmatici.

Conseguentemente, all'articolo 15, comma 3, primo periodo, sopprimere le

parole: e il livello massimo della spesa stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 3.

- 5. 3. (Nuova formulazione)** Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Verducci.

(Approvato)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il livello massimo della spesa stabilito ai sensi del comma 3 vincola la legislazione di spesa successiva, la quale può prevedere, in deroga a detto livello massimo, nuove spese esclusivamente se finalizzate a fronteggiare situazioni di emergenza interna o internazionale.

- 5. 2.** Gioacchino Alfano, Calderisi.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: i comuni *aggiungere le seguenti:* le unioni di comuni e le altre forme organizzative tra gli stessi.

- 5. 1.** Cambursano.

ART. 6.

Al comma 2, dopo lettera a), aggiungere la seguente: a-bis) gravi crisi finanziarie.

- 6. 2.** Cambursano.

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: ivi inclusi quelli relativi alla difesa e alla sicurezza della Repubblica.

- 6. 3.** Cambursano.

(Approvato)

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: e definisca il piano di rientro *fino alla fine del comma con le seguenti:* e

definisca la decorrenza e le modalità del piano di rientro verso l'obiettivo programmatico, nonché la durata, adeguata alla gravità dei medesimi eventi e tenendo conto dell'andamento del ciclo economico. La deliberazione con la quale ciascuna Camera autorizza lo scostamento e approva il piano di rientro è adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.

- 6. 7.** Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Verducci.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: nonché le finalità *con le seguenti:*, stabilisca le finalità

Conseguentemente, al medesimo comma, apportare le seguenti modificazioni;

a) *al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , commisurandone la durata alla gravità degli eventi di cui al comma 2;

b) *al secondo periodo, sopprimere le parole:* in un tempo adeguato alla gravità dei medesimi eventi e

- 6. 7. (Nuova formulazione).** Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Verducci.

(Approvato)

Al comma 3, sopprimere il quarto periodo.

- 6. 6.** Borghesi, Mura.

(Approvato)

Al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole: 0,5 per cento *con le seguenti:* 1 per cento.

- 6. 5.** Borghesi, Mura.

Al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole: non inferiore allo 0,5 per cento del prodotto interno lordo con le seguenti: non inferiore allo a quanto previsto dagli obblighi internazionali.

6. 1. Simonetti, Bitonci.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Norme generali di indirizzamento efficiente della spesa pubblica).

1. Per ciascuno degli anni dal 2013 al 2018, in attuazione della proposta della Commissione europea volta ad impegnare gli Stati a riordinare la spesa secondo un ordine di priorità favorevole alla crescita economica nonché in attuazione della lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 5 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, in materia di ricorso all'indebitamento a fronte di grave recessione economica, la spesa dello Stato e delle Regioni, ivi comprese quelle a statuto speciale, nonché delle province e dei comuni, la spesa pubblica è indirizzata tenendo conto delle seguenti priorità:

a) sostegno alla competitività delle imprese;

b) investimenti in opere pubbliche di rilievo strategico;

c) scuola e ricerca scientifica;

d) difesa, giustizia, beni culturali e tutela territorio;

e) servizio sanitario nazionale;

f) *welfare*.

2. Nell'ambito di ciascuna priorità le spese sono allocate secondo il criterio dei costi – benefici e tenendo conto dei procedimenti di razionalizzazione di spesa in corso. Sono in ogni caso favoriti le disposizioni di valenza generale o i servizi collettivi, rispetto ai trattamenti individuali.

3. In relazione alle risorse da allocare per il *welfare*, il Comitato interministeriale per la revisione della spesa pubblica di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n.94, ne individua una rigorosa definizione che non comprenda le spese sanitarie e le spese per le pensioni in relazione alle quali sono stati versati i relativi contributi. In tale ambito il Comitato inoltre provvede:

a) ad individuare e quantificare le poste di bilancio riferibili alla spesa per il *welfare*, sia in ambito statale che regionale, provinciale e comunale; a tal fine gli enti decentrati sono tenuti ad individuare e a comunicare al Comitato, per il tramite del Ministero dell'economia e delle finanze i dati e le rilevazioni di bilancio in loro possesso;

b) ad individuare le modalità con le quali introdurre nell'ordinamento un principio generale che lega il livello delle spese per il *welfare* alle condizioni del ciclo economico, al fine di rapportare trattamenti di *welfare* alle risorse disponibili e di individuare delle priorità nei trattamenti medesimi.

4. Per ciascuno degli anni dal 2013 al 2018, nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2013-2015, mediante i quali attuare le riorganizzazioni della spesa pubblica di cui al presente articolo, ivi compresa, con apposito disegno di legge, la ridefinizione dei criteri di priorità e di obbligatorietà in sede di contabilità pubblica e di redazione dei bilanci.

5. Le norme del presente articolo costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica per le regioni a statuto ordinario, le province e i comuni. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano attuano le disposizioni di cui al presente articolo

nelle forme stabilite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione.

6. 01. Marinello.

(Inammissibile)

ART. 7.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: accerti il rischio con le seguenti: preveda.

7. 1. Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Verducci.

(Approvato)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: rende comunicazioni in merito con le seguenti: riferisce.

7. 2. I Relatori.

(Approvato)

ART. 8.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: pari o superiore allo 0,5 per cento del prodotto interno lordo con le seguenti: non inferiore a quanto previsto dagli obblighi internazionali.

8. 1. Simonetti, Bitonci.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: allo 0,5 per cento del prodotto interno lordo con le seguenti: allo scostamento considerato significativo dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli accordi internazionali in materia.

***8. 4.** Brunetta.

(Approvato)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: allo 0,5 per cento del prodotto interno lordo con le seguenti: allo scostamento considerato significativo dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli accordi internazionali in materia.

***8. 1.** (Nuova formulazione). Simonetti, Bitonci.

(Approvato)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: allo 0,5 per cento del prodotto interno lordo con le seguenti: allo scostamento considerato significativo dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli accordi internazionali in materia.

***8. 3.** (Nuova formulazione). Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Verducci.

(Approvato)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: allo 0,5 per cento del prodotto interno lordo con le seguenti: allo scostamento considerato significativo dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli accordi internazionali in materia.

***8. 2.** (Nuova formulazione). Borghesi, Mura.

(Approvato)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: allo 0,5 per cento del prodotto interno lordo con le seguenti: al parametro previsto dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli accordi internazionali in materia.

8. 3. Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Verducci.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: allo 0,5 per cento del prodotto interno lordo con le seguenti: a quanto indicato dagli accordi internazionali.

8. 2. Borghesi, Mura.

ART. 9.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: dei comuni aggiungere le seguenti: delle unioni di comuni e delle altre forme organizzative tra gli stessi.

9. 12. Cambursano.

Al comma 1, alinea, dopo la parola: Bolzano aggiungere le seguenti: , nonché delle unioni di comuni e della altre forme organizzative degli enti territoriali.

9. 10. Ciccanti.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e voci relative ad eccezioni previste dalla legge.

9. 13. Cambursano.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , e ad eccezione di quelle previste dalla legge.

9. 4. Ciccanti.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Sono in ogni caso considerati in equilibrio gli enti che presentano un disavanzo di cassa nel caso in cui sia dovuto alla presenza di residui attivi riguardanti trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche formati nell'esercizio in corrispondenza ad altrettanti residui passivi registrati dagli enti eroganti.

1-ter. L'equilibrio contabile accertato in presenza delle condizioni di cui al comma 2, certificato dall'organismo di revisione e forma oggetto di specifica deliberazione da

parte del Consiglio. All'esito del rilascio della certificazione non si applicano i controlli previsti dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174.

9. 1. Simonetti, Bitonci.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Sono in ogni caso considerati in equilibrio gli enti che presentano un disavanzo di cassa dovuto alla presenza di residui attivi riguardanti trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche formati nell'esercizio in corrispondenza con altrettanti residui passivi registrati dagli enti eroganti.

9. 5. Ciccanti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Ai fini del rispetto del comma 1, non rilevano i disavanzi di cassa corrispondenti ad una quota di residui attivi riguardanti trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche formati nell'esercizio e a cui corrispondono altrettanti residui passivi registrati dagli enti eroganti.

9. 17. Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Verducci.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Non sono considerati in disequilibrio gli enti che presentano un disavanzo di cassa in presenza di residui attivi riguardanti trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche formati nell'esercizio e a cui corrispondono altrettanti residui passivi registrati dagli enti eroganti.

9. 15. Borghesi Mura.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Gli eventuali residui iscritti nel bilancio sono preventivamente accertati e certificati da parte dell'organo di controllo interno dell'ente.

9. 2. Bitonci, Simonetti.

Al comma 2, sostituire la parola: triennio con la seguente: quinquennio.

9. 6. Ciccanti, Occhiuto.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. La mancata adozione delle misure indicate al comma 2 determina la riduzione dei trasferimenti in favore dell'ente da parte dello Stato, in misura proporzionale, per ciascuno degli anni del triennio interessato, ai fini del ripristino del riequilibrio di bilancio.

9. 7. Ciccanti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Qualora tali misure non portassero al recupero entro il termine previsto dal comma 2, con legge dello Stato sono definite le sanzioni da applicare agli enti locali in conseguenza del mancato raggiungimento dell'equilibrio gestionale sino al ripristino delle condizioni di equilibrio nei termini indicati al comma 1.

9. 14. Cambursano.

Al comma 3, sopprimere il primo periodo.

9. 8. Ciccanti.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: saldi positivi sono aggiungere la seguente: prioritariamente.

9. 9. Ciccanti.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dell'equilibrio dei bilanci.

9. 16. Borghesi, Mura.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: gli avanzi, con le seguenti: saldi positivi

9.18. I Relatori.

All'emendamento 9.19, sostituire la parola: conseguimento con le seguenti: recupero entro il triennio.

0.9.19.1. Rubinato.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. Con legge dello Stato sono definite le sanzioni da applicare agli enti di cui al comma 1 in conseguenza del mancato conseguimento dell'equilibrio gestionale sino al ripristino delle condizioni di equilibrio di cui al comma 1, lettere a) e b).

9.19. I Relatori.

Sopprimere il comma 4.

9. 3. Simonetti, Bitonci.

Al comma 4, dopo le parole: dello Stato aggiungere le seguenti: sulla base di criteri analoghi a quelli previsti per le amministrazioni statali.

9.21. I Relatori.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

9. 11. Zeller, Brugger, Nicco.

ART. 10.

Al comma 1, dopo le parole: dei comuni, aggiungere le seguenti: delle unioni dei

comuni e delle altre forme organizzative tra gli stessi.

10. 4. Cambursano.

Al comma 1, sopprimere le parole: e dalla legge dello Stato.

10. 1. Simonetti, Bitonci.

Al comma, 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per spese di investimento, si intendono quelle che impiegano risorse finanziarie in fattori pluriennali, per acquisire beni e servizi suscettibili di fornire un'utilità economica, soggetti ad ammortamento.

10. 5. Cambursano.

Al comma, 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali, è consentito esclusivamente in presenza di un piano dei pagamenti delle spese per investimenti che tenga conto della necessità di garantire il rispetto dei tempi di esecuzione della spesa.

10. 6. Cambursano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. È fatto divieto, per i medesimi enti di cui al comma 1, della stipula di contratti derivati, di assicurazione e di investimento, che non siano direttamente correlati ai vincoli di destinazione di cui al comma 1. È in ogni caso vietata la stipula di contratti con operatori finanziari che non abbiano filiali sul territorio nazionale ed è nulla qualsiasi clausola concernente l'attribuzione della competenza, in tema di risoluzione delle eventuali controversie, in capo ad organi giurisdizionali di altri stati.

10. 2. Simonetti, Bitonci.

(Inammissibile)

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: in ambito regionale aggiungere le seguenti: o tra più regioni con intese adottate ai sensi dell'articolo 117, comma ottavo della Costituzione.

10. 3. Simonetti, Bitonci.

Al comma 3, ultimo periodo, dopo la parola: ente aggiungere la seguente: territoriale.

10. 7. I Relatori.

(Approvato)

Al comma 4, sostituire la parola: disavanzo con le seguenti: saldo negativo.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: tale vincolo con le seguenti: il saldo previsto.

10. 8. I Relatori.

(Approvato)

ART. 11.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con legge dello Stato sono definite le modalità e i criteri di funzionamento del Fondo straordinario di cui al presente comma, nonché i criteri di funzionamento del contributo al suddetto Fondo.

11. 2. Cambursano.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: tenendo conto delle quote di entrate proprie di ciascun ente influenzate dal ciclo economico e degli effetti degli eventi di cui al comma 2 sulla finanza dei singoli enti.

11.6. I Relatori.

(Approvato)

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: tenendo conto delle quote di entrate proprie di ciascun ente influenzate dal ciclo.

***11. 3.** Cambursano.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: tenendo conto delle quote di entrate proprie di ciascun ente influenzate dal ciclo.

***11. 5.** Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Verducci.

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La ripartizione del Fondo deve avvenire anche sulla base di una stima delle conseguenze degli eventi eccezionali di cui al comma 2, sulla finanza degli enti.

11. 4. Cambursano.

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di accesso e i criteri di funzionamento del Fondo.

11. 1. Ciccanti.

ART. 12.

Al comma 1, dopo le parole: i comuni *aggiungere le seguenti:* le unioni di comuni e altre forme organizzative degli stessi.

12. 4. Cambursano.

Sopprimere i commi 2 e 3.

12. 2. Simonetti, Bitonci.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: di cui all'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

12. 6. Borghesi, Mura.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: tenendo conto della quote di entrate proprie di ciascun ente,.

12.8. I Relatori.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , tenendo conto delle quote di entrate proprie di ciascun ente influenzate dal ciclo economico.

12. 7. Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Verducci.

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di accesso e i criteri di funzionamento del Fondo.

12. 1. Ciccanti.

Al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Il contributo degli enti al Fondo è ripartito tenendo conto delle quote di entrate proprie di ciascun ente.

12. 5. Cambursano.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con

referimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

12. 3. Zeller, Brugger, Nicco.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis. – 1. Nell'esercizio dei controlli previsti dall'ordinamento per violazione da parte delle amministrazioni pubbliche delle norme della Costituzione in materia di finanza e di contabilità pubbliche, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono sollevare questione di legittimità costituzionale, ai sensi dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, se l'accertamento sulla regolarità dei provvedimenti adottati dalle medesime amministrazioni non è definibile senza che sia risolta la questione di legittimità costituzionale di una o più norme di legge o di un atto avente forza di legge di provenienza statale o regionale.

12. 01. Mantovano.

(Inammissibile)

ART. 13.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini della determinazione del saldo, l'avanzo di amministrazione può essere utilizzato nella misura di quanto effettivamente realizzato, solo successivamente all'approvazione del rendiconto e comunque nel rispetto di eventuali condizioni e limiti previsti dalla legge dello Stato.

***13. 2.** Cambursano.

(Approvato)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini della determinazione del saldo, l'avanzo di amministrazione può essere utilizzato nella misura di quanto effettivamente realizzato, solo successivamente all'approvazione del rendi-

conto e comunque nel rispetto di eventuali condizioni e limiti previsti dalla legge dello Stato.

***13. 3.** Borghesi, Mura.

(Approvato)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini della determinazione del saldo, l'avanzo di amministrazione può essere utilizzato nella misura di quanto effettivamente realizzato, solo successivamente all'approvazione del rendiconto e comunque nel rispetto di eventuali condizioni e limiti previsti dalla legge dello Stato.

***13. 4.** Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Verducci.

(Approvato)

Sopprimere il comma 3.

13. 1. Simonetti, Bitonci.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le sanzioni conseguenti al mancato rispetto dell'equilibrio.

13. 6. I Relatori.

(Approvato)

ART. 14.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. L'equilibrio del bilancio dello Stato corrisponde ad un valore del saldo netto da finanziare o da impiegare coerente con gli obiettivi programmatici di cui all'articolo 3, comma 3.

2. La legge di bilancio indica il valore di cui al comma 1 per ciascuno degli anni del triennio di riferimento.

3. Il rendiconto generale dello Stato indica il saldo netto da finanziare effettivamente conseguito nell'anno di riferimento e dà autonoma evidenza degli eventuali scostamenti rispetto al valore indicato dalla legge di bilancio ai sensi del comma 2. Nella relazione allegata al disegno di legge recante il rendiconto generale dello Stato sono evidenziate le ragioni dello scostamento rispetto al valore indicato dalla legge di bilancio, tenendo anche conto delle eventuali variazioni derivanti dall'applicazione delle procedure statistiche relative al calcolo del saldo strutturale previste dall'ordinamento dell'Unione europea.

14.3. I Relatori.

(Approvato)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'equilibrio del bilancio dello Stato è assicurato dall'individuazione, nei documenti di programmazione finanziaria e di bilancio, per ciascuna annualità, di un valore del saldo netto da finanziare o da impiegare coerente con gli obiettivi programmatici di cui all'articolo 3, comma 3. In attuazione dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, i nuovi o maggiori oneri derivanti dalla legge di bilancio devono risultare compatibili con il rispetto dell'equilibrio tra le entrate e le spese del bilancio stesso, determinato ai sensi degli articoli 3 e 15.

14. 1. Simonetti, Bitonci.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I documenti di programmazione e di bilancio devono essere redatti in termini di cassa a decorrere dal 10 gennaio 2016.

14. 2. Cambursano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. I nuovi o maggiori oneri derivanti dalla legge di bilancio devono risultare compatibili con il rispetto dell'equilibrio tra le entrate e le spese del bilancio stesso,

determinato ai sensi dell'articolo 3 e del comma 1 del presente articolo.

Conseguentemente, all'articolo 15, sopprimere il comma 8.

14.4. I Relatori.

(Approvato)

ART. 15.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 15.

(Contenuto della legge di bilancio).

1. Il disegno di legge di bilancio reca disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative, funzionali a realizzare gli obiettivi programmatici indicati dai documenti di programmazione economica e finanziaria e le previsioni di entrata e di spesa formate sulla base della legislazione vigente. Il disegno di legge di bilancio, articolato in due sezioni, costituisce la base per la gestione finanziaria dello Stato.

2. La prima sezione contiene, per il periodo compreso nel triennio di riferimento, le disposizioni in materia di entrata e di spesa di cui al comma 1, con effetti finanziari con decorrenza nel triennio considerato dal bilancio. In particolare essa contiene, in distinti articoli, con riferimento sia alle dotazioni di competenza sia a quelle di cassa, il saldo netto da finanziare, definito in coerenza con quanto previsto all'articolo 14 e il livello massimo del ricorso al mercato finanziario. Non possono essere previste norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale.

3. La seconda sezione del disegno di legge di bilancio contiene le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, tenuto conto dei parametri economici indicati nei documenti di programmazione finanziaria e di bilancio e delle proposte di variazioni compensative da introdurre alle condizioni e

nei limiti previsti dalla legge dello Stato, apportando a tali previsioni, alle quali viene in ogni caso assicurata autonoma evidenza contabile, le variazioni determinate dalla prima sezione del disegno di legge.

4. La seconda sezione contiene, nell'ordine di presentazione e di votazione, in distinti articoli, lo stato di previsione dell'entrata, gli stati di previsione della spesa distinti per Ministeri, ed il quadro generale riassuntivo con riferimento al triennio. Con apposito articolo è annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli dello Stato, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare.

5. Le entrate sono ripartite in titoli, in base alla natura o alla provenienza dei cespiti, entrate ricorrenti e non ricorrenti e tipologie. Per la spesa, il bilancio si articola in missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici, e in programmi, quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. Le unità di voto parlamentare sono costituite, per le entrate, dalle tipologie e, per la spesa, dai programmi.

6. Il disegno di legge di bilancio è accompagnato da una nota tecnico-illustrativa. La nota è un documento conoscitivo di raccordo tra il disegno di legge di bilancio e il conto consolidato, che espone i contenuti del medesimo disegno di legge, i suoi effetti sui saldi di finanza pubblica e i criteri utilizzati per la quantificazione degli stessi.

7. Le modifiche normative contenute nella prima sezione del disegno di legge del bilancio e le proposte di rimodulazione contenute nella seconda sezione relative a ciascun stato di previsione sono corredate di una relazione tecnica predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sulla quantificazione degli effetti recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture. Alla relazione tecnica è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da

finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche.

8. Con il disegno di legge di assestamento, da predisporre secondo il criterio della legislazione vigente, possono essere adottate variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie, anche relative a unità di voto diverse, alle condizioni e nei limiti previsti dalla legge dello Stato. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

9. Con legge dello Stato sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.

15. 3. I Relatori.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il disegno di legge di bilancio è suddiviso in due sezioni.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. La prima sezione contiene, per il periodo compreso nel triennio di riferimento, le misure quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici indicati nei documenti di programmazione finanziaria e di bilancio. In particolare essa contiene, in distinti articoli, con riferimento sia alle dotazioni di competenza sia a quelle di cassa, il saldo netto da finanziare, definito in coerenza con quanto previsto all'articolo 14 e il livello massimo del ricorso al mercato finanziario. Essa inoltre può contenere esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza nel triennio considerato dal bilancio. Sono escluse norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, e interventi di natura microlocalistica o microsettoriale. In particolare la prima sezione, può contenere:

a) il rifinanziamento e il definanziamento delle dotazioni finanziarie delle autorizzazioni di spesa vigenti;

b) gli importi dei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede siano compresi nel bilancio pluriennale ed in particolare di quello correlati al perseguimento degli obiettivi indicati nei documenti di programmazione finanziaria e di bilancio;

c) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico;

d) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione e del *quantum* della prestazione, afferenti a imposte dirette e indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto di norma dal 1o gennaio dell'anno cui essa si riferisce, le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione;

e) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle di cui alla lettera a);

f) norme recanti misure correttive degli effetti finanziari dei provvedimenti legislativi, al fine di non pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica;

g) norme volte a disciplinare i rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni, i comuni, le province, le città metropolitane e le altre amministrazioni pubbliche anche al fine di assicurare il concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico.

1-ter. La seconda sezione del disegno di legge di bilancio contiene la previsione, di competenza e di cassa, formata sulla base della legislazione vigente tenuto conto dei parametri economici indicati nei documenti di programmazione finanziaria e di

bilancio, apportando a tali previsioni, alle quali viene in ogni caso assicurata autonomia evidenza contabile, le variazioni determinate dalla prima sezione del disegno di legge. Essa, nel rispetto del saldo netto da finanziare di cui al comma 1-bis, contiene inoltre:

a) gli importi dei fondi di riserva, le cui dotazioni sono determinate, con apposito articolo, dalla legge di bilancio, nonché quello relativi alle leggi di spesa di natura permanente riguardanti il funzionamento di enti e organismi pubblici;

b) la rimodulazione, anche temporale, delle dotazioni finanziarie delle autorizzazioni di spesa anche a legislazione vigente.

15. 1. Cambursano.

Al comma 8, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Nella relazione devono essere indicati, per ciascuna quantificazione, i dati e le metodologie utilizzate, le loro fonti, la platea dei soggetti cui la disposizione fa riferimento ed ogni elemento utile per una approfondita verifica da parte dei competenti organi di controllo. La medesima disposizione si applica ogniqualvolta è fatto obbligo di presentazione di una relazione tecnica da allegare ai disegni di legge, agli schemi di decreto legislativo e agli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie.

15. 2. Marchi, Nannicini.

ART. 16.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 16.

(Istituzione dell'Ufficio parlamentare di bilancio).

1. È istituito, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera f), della legge costituzio-

nale 20 aprile 2012, n. 1, l'organismo indipendente per l'analisi e la verifica degli andamenti di finanza pubblica e per la valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio, che assume il nome di Ufficio parlamentare di bilancio, con sede in Roma, presso le Camere.

2. L'Ufficio opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è costituito da un Consiglio di tre membri di cui uno con funzioni di presidente, nominati con decreto adottato d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nell'ambito di un elenco di dieci soggetti indicati dalle Commissioni parlamentari competenti in materia di finanza pubblica a maggioranza di due terzi dei rispettivi componenti, secondo modalità stabilite dai Regolamenti parlamentari. I membri del Consiglio sono scelti tra persone di riconosciuta indipendenza e comprovata competenza ed esperienza in materia di economia e di finanza pubblica a livello nazionale e internazionale. Al Presidente è riconosciuto un trattamento economico complessivo pari a quello previsto per il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Ai membri del Consiglio è riconosciuto un trattamento economico complessivo pari all'ottanta per cento di quello spettante al Presidente.

3. I membri del Consiglio sono nominati per sei anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato. Per gravi violazioni dei doveri d'ufficio, i membri del Consiglio possono essere revocati dall'incarico con decreto adottato d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su proposta delle Commissioni parlamentari competenti in materia di finanza pubblica adot-

tata a maggioranza dei due terzi dei relativi componenti, secondo modalità stabilite dai Regolamenti parlamentari.

4. Il Consiglio, previo assenso dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, adotta uno o più regolamenti recanti le norme di organizzazione e funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale operante presso l'Ufficio, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese. L'Ufficio provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, ivi comprese quelle relative al personale, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio

16. 8. I Relatori.

(Approvato)

Sostituirlo con il seguente:

ART. 16-bis.

(Istituzione dell'Ufficio parlamentare di bilancio).

1. È istituito l'Ufficio parlamentare di bilancio, organismo indipendente per l'analisi e la verifica degli andamenti di finanza pubblica e per la valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio, con sede presso le Camere.

2. L'Ufficio opera in piena autonomia e con indipendenza di valutazione. La responsabilità dell'Ufficio è affidata ad un Direttore, nominato con deliberazione dei Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, su proposta delle Commissioni parlamentari competenti in materia di finanza pubblica adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti. Il Direttore è scelto tra persone di riconosciuta indipendenza e comprovata competenza ed esperienza in materia di economia e di finanza pubblica a livello nazionale e internazionale.

3. Il Direttore è nominato per sei anni e non può essere confermato. Non può esercitare, a pena di decadenza, alcuna

attività professionale o di consulenza, né può essere amministratore o dipendente di soggetti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. Se dipendente pubblico è collocato fuori ruolo per l'intera durata del mandato. Al Direttore viene riconosciuto un trattamento economico complessivo pari a quello previsto per il Presidente per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

4. In presenza di gravi irregolarità o omissioni, il Direttore, prima della scadenza naturale del mandato, può essere revocato dall'incarico con le stesse procedure previste per la sua nomina.

5. È costituito un Comitato scientifico, composto da tre persone di comprovata esperienza e competenza in materia di economia e finanza pubblica a livello nazionale e internazionale, nominati, per la durata di quattro anni, dai presidenti delle due Camere d'intesa tra loro, sentiti il Governatore della Banca d'Italia, il Presidente della Corte dei conti e il Presidente dell'ISTAT, con il compito di fornire indicazioni in merito alle metodologie adottate nelle analisi e nell'attività dell'Ufficio.

6. L'Ufficio provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.

Conseguentemente, sostituire gli articoli 17, 18 e 19 con i seguenti:

ART. 17.

(Risorse umane, strumentali e sede dell'Ufficio parlamentare di bilancio).

1. La dotazione di personale dell'Ufficio deve risultare adeguata alle funzioni da svolgere e a regime non può superare le quaranta unità. La selezione delle unità di personale avviene a seguito di concorso pubblico, sulla base di criteri di merito e di competenza nelle attività dell'Ufficio. L'Ufficio può avvalersi di personale proveniente da amministrazioni pubbliche o di diritto pubblico collocato fuori ruolo.

2. Nel funzionamento dell'Ufficio, il Direttore è coadiuvato da un Vice-direttore, nominato previa procedura comparativa pubblica tra persone di comprovata esperienza e competenza in materia di economia e finanza pubblica a livello nazionale e internazionale.

3. Al personale dell'Ufficio, si applicano in quanto compatibili le norme concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico del personale del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

4. Il Direttore, sentito il Vice-direttore, adotta uno o più regolamenti recanti le norme di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio, quelle dirette a definire i requisiti professionali del personale, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche con riferimento alla fase di costituzione iniziale di cui al successivo comma 5.

5. Per la costituzione iniziale, fino a dodici unità di personale provengono dalle amministrazioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, assegnate dalle rispettive amministrazioni sulla base di requisiti di esperienza e competenza nelle attività dell'Ufficio, previo assenso del Direttore dell'Ufficio, e possono essere selezionate dal Direttore determinato della durata di cinque anni, con procedure comparative pubbliche, fino a cinque unità di personale di comprovata esperienza e competenza in materia di economia e finanza pubblica per incarichi a tempo.

6. L'Ufficio si avvale dei servizi generali delle amministrazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

ART. 18.

(Funzioni dell'Ufficio).

1. L'Ufficio, anche attraverso l'elaborazione di proprie stime, effettua analisi, verifiche e valutazioni in merito a:

a) le previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica,

b) l'impatto macroeconomico e sui bilanci pubblici dei provvedimenti legislativi di maggiore rilievo;

c) gli andamenti di finanza pubblica, anche per sottosettore, e l'osservanza delle regole di bilancio;

d) la sostenibilità della finanza pubblica nel lungo periodo;

e) ulteriori temi di economia e finanza pubblica rilevanti ai fini delle analisi di cui alle lettere precedenti.

2. L'Ufficio predispone rapporti a richiesta delle Commissioni parlamentari competenti in materia di finanza pubblica. Il Direttore, se richiesto, svolge audizioni presso le Commissioni parlamentari.

3. Le metodologie, le analisi e i rapporti prodotti nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono pubblici.

4. Al fine di consentire all'Ufficio lo svolgimento dei propri compiti istituzionali le pubbliche amministrazioni di dati e informazioni, ogni forma di collaborazione ritenuta utile per l'adempimento delle funzioni istituzionali dell'Ufficio.

ART. 19.

(Dotazione finanziaria dell'Ufficio).

1. A decorrere dall'anno 2014, è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per il funzionamento dell'Ufficio. La dotazione finanziaria di cui al presente comma può essere rideterminata esclusivamente con apposito articolo della legge di bilancio, sentito il Presidente, e deve risultare in ogni caso sufficiente ad assicurare l'efficace esercizio delle funzioni proprie dell'Ufficio.

2. L'Ufficio assicura la piena trasparenza e pubblicità con riferimento ai profili relativi alla propria gestione. La gestione finanziaria dell'Ufficio si svolge in base al bilancio di previsione approvato dal Direttore dell'Ufficio medesimo entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione sono stabiliti dai regolamenti di cui all'articolo 17, comma 4, che disciplinano anche le modalità per le eventuali varia-

zioni. Il rendiconto della gestione finanziaria è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono trasmessi ai Presidenti delle due Camere e pubblicati in allegato ai rispettivi bilanci.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

16. 6. Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Verducci.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 16.

(Istituzione dell'Ufficio parlamentare di bilancio).

1. È istituito, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera f), della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, l'organismo indipendente per l'analisi e la verifica degli andamenti di finanza pubblica e per la valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio, che assume il nome di Ufficio parlamentare di bilancio, con sede in Roma, presso le Camere.

2. L'Ufficio opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è rappresentato da un presidente, nominato con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei

deputati e del Senato della Repubblica, nell'ambito di un elenco di dieci soggetti indicati dalle Commissioni parlamentari competenti in materia di finanza pubblica a maggioranza dei due terzi dei rispettivi componenti. Il presidente è scelto tra persone di riconosciuta indipendenza e comprovata competenza ed esperienza in materia di economia e di finanza pubblica da individuare tra magistrati della Corte dei conti, professori universitari ordinari di università italiane o estere, consiglieri parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dirigenti della Banca d'Italia, dirigenti generali delle amministrazioni pubbliche statali, dirigenti di enti pubblici di ricerca e funzionari titolari di incarichi di direzione di organizzazioni internazionali e delle istituzioni europee. Il presidente, non appena nominato, svolge un'audizione presso le Commissioni parlamentari delle due Camere, competenti in materia di finanza pubblica, in merito al proprio mandato.

3. Il presidente è nominato per sei anni e non può essere confermato. Esso non può esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né può essere amministratore o dipendente di soggetti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. Il dipendente pubblico è collocato fuori ruolo per l'intera durata del mandato.

5. Il presidente può essere revocato dall'incarico con decreto dei Presidenti delle Camere, su proposta delle Commissioni parlamentari delle Camere competenti in materia di finanza pubblica, adottata a maggioranza dei due terzi dei relativi componenti.

6. L'Ufficio, previo assenso dei Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, adotta uno o più regolamenti recanti le norme di organizzazione e funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale assunto con contratto a tempo determinato e con rapporto di consulenza, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese.

7. L'Ufficio provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.

16. 2. Ciccanti.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: è costituito da un consiglio di tre membri, di cui uno con funzioni di presidente, nominati *con le seguenti:* è costituito da un Presidente nominato.

16. 3. Cambursano.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: da individuare *fino alla fine del periodo.*

16. 4. Borghesi, Mura.

Sopprimere i commi 3, 4 e 5.

16. 1. Ciccanti.

Al comma 6, sopprimere le parole da: previo assenso *fino a:* Senato della Repubblica.

16. 5. Borghesi, Mura.

Al comma 6, sopprimere le parole: con contratto a tempo determinato;

Conseguentemente:

a) all'articolo 17, comma 2, lettera c), sostituire le parole: con contratto di lavoro a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato *con le seguenti:* con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

b) all'articolo 17, comma 7, sopprimere le seguenti parole: tra i consiglieri parlamentari delle Amministrazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dotati di specifica competenza ed esperienza nel settore. Con le stesse modalità, può essere nominato un Vice direttore generale;

c) all'articolo 18, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'Ufficio, anche attraverso l'elaborazione di proprie stime, effettua analisi, verifiche e valutazioni in merito a:

a) le previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica;

b) l'impatto macroeconomico e sui bilanci pubblici dei provvedimenti legislativi di maggiore rilievo;

c) gli andamenti di finanza pubblica, anche per sottosettore, e l'osservanza delle regole di bilancio;

d) la sostenibilità della finanza pubblica nel lungo periodo;

e) ulteriori temi di economia e finanza pubblica rilevanti ai fini delle analisi di cui alle lettere precedenti.;

d) all'articolo 18, sopprimere il comma 6.

16. 7. Boccia, Baretta, Ventura, Calvisi, Capodicasa, Causi, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Verducci.

ART. 17.

All'emendamento 17.8, sopprimere il comma 4.

0. 17. 8. 2. Baretta.

All'emendamento 17.8, al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

0. 17. 8. 1. Baretta.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 17.

(Risorse umane, strumentali e sede dell'Ufficio parlamentare di bilancio).

1. L'Ufficio seleziona il proprio personale in piena autonomia, unicamente sulla

base di criteri di merito e di competenza, con esclusivo riferimento alle esigenze funzionali.

2. Il personale dell'Ufficio è composto da:

a) personale assunto dall'Ufficio attraverso pubblico concorso con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

b) personale delle amministrazioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché di amministrazioni pubbliche o di diritto pubblico, collocato fuori ruolo;

c) personale selezionato attraverso procedure comparative pubbliche, per lo svolgimento di incarichi a tempo determinato, di durata non superiore a tre anni, rinnovabili per una sola volta.

3. Il collocamento fuori ruolo del personale delle amministrazioni pubbliche o di diritto pubblico richiesto dall'Ufficio è obbligatorio e viene disposto, secondo le procedure degli ordinamenti di appartenenza, anche in deroga ai limiti temporali, numerici e di ogni altra natura eventualmente previsti dai medesimi ordinamenti. L'Ufficio può restituire alle amministrazioni di appartenenza il personale proveniente dalle amministrazioni delle Camere e dalle amministrazioni pubbliche o di diritto pubblico. La cessazione del collocamento fuori ruolo del personale delle amministrazioni delle Camere è subordinata all'assenso dell'Ufficio.

4. Nei primi tre anni di attività, la dotazione di personale dell'Ufficio non può superare il limite di trenta unità. Decorso tale termine, la dotazione di personale non può superare complessivamente le quaranta unità.

5. Al funzionamento dell'Ufficio sovraintende un Direttore generale, con specifica competenza ed esperienza in materia di economia e finanza pubblica, nominato dal Presidente nell'ambito del personale di cui al comma 2.

6. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, mettono a disposizione dell'Uffi-

cio locali da destinare a sede del medesimo e le necessarie risorse strumentali.

17. 8. I Relatori.

(Approvato)

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

***17. 1.** Simonetti, Bitonci.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

***17. 3.** Borghesi, Mura.

Sopprimere il comma 3.

17. 7. Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Verducci.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: Nei primi tre anni di attività,

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.

17. 4. Borghesi, Mura.

Sopprimere il comma 6

17. 5. Borghesi, Mura.

Sopprimere il comma 7.

***17. 2.** Cambursano.

Sopprimere il comma 7.

***17. 6.** Borghesi, Mura.

ART. 18.

All'emendamento 18.3, sopprimere il comma 5.

0. 18. 3. 1. Baretta.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 18. – (Funzioni dell'Ufficio). – 1. L'Ufficio, anche attraverso l'elaborazione di proprie stime, effettua analisi, verifiche e valutazioni in merito a:

a) le previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica;

b) l'impatto macroeconomico dei provvedimenti legislativi di maggiore rilievo;

c) gli andamenti di finanza pubblica, anche per sottosettore, e l'osservanza delle regole di bilancio;

d) la sostenibilità della finanza pubblica nel lungo periodo;

e) l'attivazione e l'utilizzo del meccanismo correttivo di cui all'articolo 8 e gli scostamenti dagli obiettivi derivanti dal verificarsi degli eventi eccezionali di cui all'articolo 6;

f) ulteriori temi di economia e finanza pubblica rilevanti ai fini delle analisi, delle verifiche e delle valutazioni di cui al presente comma.

2. L'Ufficio predispone rapporti a richiesta delle Commissioni parlamentari competenti in materia di finanza pubblica ovvero per iniziativa del Consiglio. Il Presidente e i membri del Consiglio, se richiesti, svolgono audizioni presso le Commissioni parlamentari di cui al primo periodo.

3. Qualora nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, l'Ufficio esprima valutazioni significativamente divergenti rispetto a quelle del Governo, su richiesta di almeno un terzo dei componenti di una Commissione parlamentare competente in materia di finanza pubblica, quest'ultimo illustra i motivi per i quali ritiene di confermare le proprie valutazioni ovvero ritiene di conformarsi alle risultanze dell'attività dell'Ufficio.

4. L'Ufficio opera sulla base di un programma annuale delle attività, che deve in ogni caso prevedere lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Ufficio in coe-

renza con l'ordinamento dell'Unione europea, presentato dal Presidente alle Commissioni parlamentari competenti in materia di finanza pubblica. Il programma annuale delle attività, nonché le analisi e i rapporti prodotti nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono pubblicati nel sito istituzionale dell'Ufficio.

5. Il Consiglio può istituire un Comitato scientifico composto da persone di comprovata esperienza e competenza in materia di economia e finanza pubblica a livello nazionale, europeo o internazionale, con il compito di fornire indicazioni metodologiche in merito all'attività dell'Ufficio.

6. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, l'Ufficio corrisponde con tutte le amministrazioni pubbliche, con gli enti di diritto pubblico e con gli enti partecipati da soggetti pubblici e richiede ad essi, oltre alla comunicazione di dati e informazioni, ogni forma di collaborazione ritenuta utile per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali.

7. Al fine di consentire all'Ufficio lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, le amministrazioni e gli enti di cui al comma 6 assicurano all'Ufficio medesimo l'accesso a tutte le banche dati in materia di economia o di finanza pubblica da loro costituite o alimentate.

18. 3. I Relatori.

(Approvato)

Sopprimere il comma 5.

18. 1. Borghesi, Mura.

Al comma 6, premettere le seguenti parole: Senza oneri aggiuntivi.

18. 2. Borghesi, Mura.

ART. 19.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

19. 1. I Relatori.

ART. 20.

Sopprimerlo.

20. 2. Mantovano.

Sostituirlo con il seguente: Art. 20. – 1. Per garantire il più efficace svolgimento delle funzioni di controllo da parte della Corte dei conti, anche nel corso della gestione, sui bilanci degli enti di cui agli articoli 9 e 13, il consiglio di presidenza della Corte dei conti, quale organo di autogoverno della magistratura contabile, adotta i provvedimenti necessari ai sensi dell'articolo 13, comma 2, n. 1 e n. 4 della legge 27 aprile 1982, n. 186, e dell'articolo 10, comma 10, della legge 13 aprile 1988, n. 117.

20. 4. Mantovano.

(Inammissibile)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La Corte dei conti è competente a svolgere i controlli sugli atti e le attività degli enti pubblici, previsti dalla Costituzione e dalle leggi, ivi compresi quelli sui bilanci dei singoli enti di cui agli articoli 9 e 13, ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del perseguimento dell'equilibrio del bilancio di cui agli articoli 81 e 97 della Costituzione.

20. 1. Cambursano.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente: 2. La legge dello Stato disciplina le forme e le modalità del controllo di cui al comma 1.

20.5. I Relatori.

Sopprimere il comma 2.

20. 3. Mantovano.

ART. 21.

Al comma 2, sostituire la parola: 2015 con la seguente: 2016.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire la parola: 2015 con la seguente: 2016.

21. 1. I Relatori.

(Approvato)

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente: Art. 21-bis. – (Clausola di salvaguardia). – 1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

21. 01. Zeller, Brugger, Nicco.